

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) – Cass. n. 26484/2019

Contratto preliminare di preliminare - Ammissibilità - Condizioni - Interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto - Violazione dell'accordo - Conseguenze - Responsabilità contrattuale.

La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell'operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26484 del 17/10/2019 (Rv. 655674 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1173](#), [Cod_Civ_art_1223](#), [Cod_Civ_art_1322](#), [Cod_Civ_art_1351](#), [Cod_Civ_art_1418](#), [Cod_Civ_art_2932](#)

Contratto

Preliminare

Compromesso

Corte

Cassazione

26484

2019